

# **VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 – 3**



Il presente promemoria fornisce informazioni sugli obblighi dei venditori per la vendita per corrispondenza di pezzi pirotecnici delle categorie 1, 2 e 3. Contiene inoltre raccomandazioni destinate ai Cantoni nonché le prescrizioni vincolanti da osservare.

Il promemoria è disponibile in formato PDF sul sito <http://www.fedpol.admin.ch/> alla rubrica «Sicurezza» > «Pezzi pirotecnici» > «Fogli d'istruzione e procedura di ammissione Pirotecnica».

## Indice

<b>1. Basi giuridiche .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Diritto federale .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Ordinanze cantonali (riserva in favore dei Cantoni) .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Direttiva antincendio AICAA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Pubblicità.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 In generale .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Condizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Autorizzazione di vendita in Svizzera .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Disposizioni generali.....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Condizioni per la vendita per corrispondenza.....</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Permessi di consegna di altri Cantoni .....</b>	<b>4</b>
<b>3.4 Restrizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Consegna.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Spedizione per posta.....</b>	<b>5</b>
<b>4.2 Trasporto su strada.....</b>	<b>5</b>
<b>4.3 Recapito e ricezione di una spedizione di merci.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Disposizioni penali.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Disposizioni finali.....</b>	<b>6</b>

# 1. Basi giuridiche

## 1.1 Diritto federale

- a) Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS **941.41**;  
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770064/index.html>)
- b) Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS **941.411**;  
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002454/index.html>)
- c) Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS **943.02**;  
<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950280/index.html>)

## 1.2 Ordinanze cantonali (riserva in favore dei Cantoni)

Le ordinanze cantonali ai sensi dell'articolo 44 LEspl possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo a ulteriori condizioni e vietare la vendita di determinati pezzi pirotecnici.

*Le pertinenti ordinanze sono disponibili sul sito [www.lexfind.ch](http://www.lexfind.ch).*

## 1.3 Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica

- Importazione di pezzi pirotecnici
- Procedura d'ammissione per pezzi pirotecnici
- Condizioni per l'immissione sul mercato svizzero dei fuochi d'artificio delle categorie 1 – 3
- Requisiti tecnici (per i fuochi d'artificio messi in commercio esclusivamente in Svizzera)

*Disponibili all'indirizzo*

[http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/sprengstoff\\_pyrotechnik/pyrotechnische\\_gege\\_nstaende/merkblaetter.html](http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/pyrotechnische_gege_nstaende/merkblaetter.html)

## 1.4 Direttiva antincendio AICAA

Direttiva antincendio «Sostanze pericolose» pubblicata dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)

*Disponibile all'indirizzo*

[http://www.praever.ch/it/bs/bsv2015/richtlinien2015/seiten/default\\_rlsv2015.aspx](http://www.praever.ch/it/bs/bsv2015/richtlinien2015/seiten/default_rlsv2015.aspx)

# 2. Pubblicità

## 2.1 In generale

Per pubblicizzare i fuochi d'artificio in annunci, prospetti, cataloghi o su Internet, il venditore deve disporre sia di una valida autorizzazione di vendita rilasciata dal Cantone in cui ha sede la sua azienda, sia di un permesso di consegna scritto rilasciato dai Cantoni nei quali consegna i suoi prodotti a consumatori finali. Le disposizioni di cui al numero 4 del presente promemoria sono determinanti per la vendita di fuochi d'artificio.

## **2.2 Condizioni**

Chiunque vende fuochi d'artificio per corrispondenza, nel materiale pubblicitario e su Internet deve indicare chiaramente i Cantoni per i quali dispone dei permessi necessari in qualità di venditore per effettuare le consegne e/o i Cantoni in cui invece non è autorizzato.

## **3. Autorizzazione di vendita in Svizzera**

### **3.1 Disposizioni generali**

Chiunque commercia oppure offre e mette in vendita fuochi d'artificio, necessita di un'autorizzazione del Cantone nel quale il venditore ha la sua sede di affari.

Se effettua consegne a consumatori finali domiciliati in altri Cantoni, il venditore deve disporre di un permesso di consegna scritto rilasciato da ciascuno di questi Cantoni.

L'autorizzazione di vendita può essere rilasciata a persone domiciliate in Svizzera o a un'azienda iscritta nel registro di commercio. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio è valida soltanto nel Cantone che l'ha rilasciata (art. 10 cpv. 3 LEspl).

### **3.2 Condizioni per la vendita per corrispondenza**

La vendita per corrispondenza di fuochi d'artificio è soggetta ad autorizzazione. Chiunque richiede il rilascio di un'autorizzazione di vendita, inclusa la vendita per corrispondenza, deve presentare un piano di spedizione in cui si dimostri di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici e di rispettare le disposizioni della legislazione sugli esplosivi.

### **3.3 Permessi di consegna di altri Cantoni**

I venditori che intendono consegnare fuochi d'artificio a consumatori finali in diversi Cantoni o in tutta la Svizzera, necessitano di un permesso di consegna scritto di ogni singolo Cantone. Affinché i principi della LMI siano salvaguardati, vale quanto segue:

se un venditore è titolare di un'autorizzazione per la vendita di fuochi d'artificio nel commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone in cui ha sede la sua azienda e soddisfa i requisiti per la vendita di fuochi d'artificio per corrispondenza, gli altri Cantoni provvedono a rilasciare, su richiesta, un permesso di consegna scritto valido per il proprio Cantone adottando una procedura semplice, rapida e gratuita.

### **3.4 Restrizioni**

Se un venditore è titolare di un'autorizzazione di vendita di fuochi d'artificio e soddisfa i requisiti per la vendita per corrispondenza, in conformità alla LMI gli altri Cantoni non possono negargli il rilascio di un permesso per la consegna ai consumatori finali domiciliati nel loro territorio. Sono previste restrizioni soltanto ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1–3 LMI. In tal caso l'autorità competente deve indicare chiaramente il motivo per cui la restrizione è giustificata dall'interesse pubblico e come si possano comunque rispettare i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Eventuali restrizioni in merito all'accesso al mercato devono essere comunicate alla Commissione della concorrenza (art. 10a cpv. 1 LMI).

## 4. Consegna

### 4.1 Spedizione per posta

La spedizione per posta di pezzi pirotecnici (fuochi d'artificio) è soggetta a prescrizioni particolari.

### 4.2 Trasporto su strada

Per ogni consegna di fuochi d'artificio occorre procedere secondo il piano di spedizione che è stato allestito in vista del rilascio dell'autorizzazione per la vendita per corrispondenza conformemente al numero 3.2 del presente promemoria. Per ogni consegna occorre garantire la sicurezza e l'ordine pubblici.

I fuochi d'artificio possono essere trasportati su strada all'indirizzo del destinatario alle condizioni seguenti:

- L'imballaggio per la **spedizione** di fuochi d'artificio deve soddisfare le prescrizioni dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) e dell'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) conformemente all'articolo 26 capoverso 1 OEspl.
- Per il **trasporto** occorre sempre rispettare le particolari prescrizioni dell'SDR e dell'ADR sul trasporto di merci pericolose su strada.

Per ulteriori informazioni sul trasporto rivolgersi all'Ufficio federale delle strade, 3003 Berna (tel.: 058 462 94 11, e-mail: [info@astra.admin.ch](mailto:info@astra.admin.ch)).

### 4.3 Recapito e ricezione di una spedizione di merci

La spedizione di merci può essere recapitata soltanto alla persona che ha effettuato l'ordinazione. Si applicano le disposizioni seguenti:

- Il committente deve esibire la fotocopia di un suo documento d'identità ufficiale.
- Al momento della consegna dei fuochi d'artificio occorre rispettare categoricamente le disposizioni dell'articolo 7 OEspl:
  - i fuochi d'artificio della **categoria 1** non possono essere forniti a persone di **età inferiore ai 12 anni**;
  - i fuochi d'artificio della **categoria 2** non possono essere forniti a persone di **età inferiore ai 16 anni**;
  - i fuochi d'artificio della **categoria 3** non possono essere forniti a persone di **età inferiore ai 18 anni**.
- Al momento del recapito di fuochi d'artificio occorre rispettare le pertinenti disposizioni cantonali valide per il luogo del recapito.
- Il fornitore controlla l'esattezza dell'età indicata dal committente tramite un documento d'identità ufficiale.
- Il fornitore recapita la spedizione soltanto alla persona che ha effettuato l'ordinazione. Le spedizioni non possono essere depositate oppure recapitate a terzi.

## **5. Disposizioni penali**

Chiunque consegna fuochi d'artificio a consumatori finali sul territorio di un Cantone che non abbia espresso il proprio consenso scritto, si rende punibile ai sensi dell'articolo 37 LEspl.

Chiunque disattende i pertinenti provvedimenti di sicurezza si rende punibile ai sensi dell'articolo 38 LEspl.

Sono fatte salve le disposizioni penali del Codice penale.

## **6. Disposizioni finali**

Il presente promemoria sostituisce tutte le versioni precedenti.

3003 Berna, 1° febbraio 2015